

Direzione: EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112**Area:** LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTO, ACQUISTI ECONOMICI E PROCEDURE DI GARA**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G03681 **del** 25/03/2025**Proposta n.** 10139 **del** 25/03/2025**Oggetto:**

Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di Protezione Civile sull'intero territorio della Regione Lazio. Rettifica e approvazione degli atti di gara.

Proponente:

Estensore	DI RUGGIERO GABRIELE ARCANGELO	_____firma elettronica_____
-----------	--------------------------------	-----------------------------

Responsabile del procedimento	TISTI GIOVANNI	_____firma elettronica_____
-------------------------------	----------------	-----------------------------

Responsabile dell' Area	AD INTERIM M. LA PIETRA	_____firma digitale_____
-------------------------	-------------------------	--------------------------

Direttore Regionale	M. LA PIETRA	_____firma digitale_____
---------------------	--------------	--------------------------

Firma di Concerto

OGGETTO: Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di Protezione Civile sull'intero territorio della Regione Lazio. Rettifica e approvazione degli atti di gara.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del regolamento regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1, del suddetto regolamento regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione regionale "*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2024, n. 96 con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di Direttore della Direzione regionale "*Emergenza, Protezione Civile e Nue112*";

VISTA la comunicazione del Direttore generale, prot. 573860 del 30/04/2024, recante le indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della Protezione civile*" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii;

VISTA la Determinazione n. G03336 del 18/03/2025 avente ad oggetto "Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di Protezione Civile nell'intero territorio della Regione Lazio";

VISTA la nota con protocollo n. 360700 del 24/03/2025 pervenuta dalla Direzione Regionale Programmazione economica, Centrale acquisti, Fondi europei, PNRR con la quale viene richiesta la rettifica dello schema di contratto approvato con la determina n. G03336 del 18/03/2025, per effettuare le opportune modifiche.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto,

DETERMINA

- di modificare il documento allegato alla determina n. G03336 del 18/03/2025. denominato “Schema di contratto” corredato dal modello G dell’allegato NN del R.R. n.1/2002 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.L..

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

**Il Direttore Regionale
Massimo La Pietra**



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI UN CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO
DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI E LO SVOLGIMENTO DI ALTRE
ATTIVITA’ CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
SULL’INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO**

**ALLEGATO 3
SCHEMA DI CONTRATTO**



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Regione Lazio, - Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112 - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, C.F. 80143490581, nella persona del dott. _____, in qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con DGR. N. _____, di seguito anche Regione Lazio e/o Committente;

E

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "Fornitore Aggiudicatario", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. La Regione Lazio, con determinazione n. _____ del _____, ha indetto una "Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio";
- B. con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il Fornitore Aggiudicatario è risultato aggiudicatario della procedura di gara.
- C. il Fornitore Aggiudicatario è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula del Contratto del Contratto;
- D. il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati definisce in


**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- E. il Fornitore Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari al ____% dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ _____, _____ / ____) per un ammontare complessivo di € _____, _____ (_____ / ____) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; e sostanziale;
- F. il Fornitore Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- G. con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001, il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- H. il Fornitore Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, all'art. 5, l'obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico, e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto si intende per:



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio”;

Stazione Appaltante: Regione Lazio – Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE I 12;

Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati.

Fornitore Aggiudicatario: il soggetto che sottoscrive il Contratto ed eroga il servizio.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- I. L'erogazione della prestazione oggetto del Contratto è regolata:
 - a. dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore, di cui il Fornitore Aggiudicatario dichiara di avere esatta conoscenza;
 - c. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore Aggiudicatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio;
3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che ogni caso, il Fornitore Aggiudicatario anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore Aggiudicatario medesimo, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. Resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara, nonché l'esecuzione contrattuale, la stesura e la sottoscrizione del presente Contratto, la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso conseguenti all'esecuzione della prestazione.



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente la *“Affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio”*, da effettuarsi nei modi, nei termini ed alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente a prestare i servizi oggetto dell'affidamento e relativi servizi accessori, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara.

Articolo 5

Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del Verbale di avvio del Servizio, ferma restando la facoltà del Committente di avviare il servizio con esecuzione anticipata nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6

Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e rischi relativi all'erogazione della fornitura oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto.
2. Il Fornitore Aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti indicati al precedente Articolo I, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione di tutte le attività, di tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione del Contratto e ad adottare le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del contraente, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs., n. 81/2008 e s.m.i..
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore Aggiudicatario ogni relativa alea.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

6. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.
9. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
10. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
11. Il Fornitore Aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione Lazio e/o dal Committente e/o da terzi autorizzati.
12. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
13. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche necessarie ad accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 7

Obbligazioni specifiche del Fornitore Aggiudicatario

- I. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a. rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente Contratto nel rispetto delle condizioni, le modalità i termini e le prescrizioni di cui ai documenti di cui al precedente Articolo I;
 - b. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente tali disposizioni;
 - c. impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all'ambito oggetto dell'Appalto;
 - d. retribuire il personale dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali,



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;

- e. assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione Lazio e del Committente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione della prestazione;
- f. assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy.

Articolo 8

Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a prestare le prestazioni richieste, nei tempi previsti, secondo le modalità stabilite nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto, di cui ai successivi Articoli 15 e 19.
2. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad erogare la fornitura entro e non oltre il termine ultimo di consegna stabilito al precedente Articolo 5, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e la risoluzione del contratto.
3. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente Articolo 1.
5. Il Committente si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione del contratto, che l'esecuzione della prestazione avvenga a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle prescrizioni dei Capitolati e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.
7. Nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, il Fornitore Aggiudicatario è comunque tenuto a fornire al Committente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultimo richiesti.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto.

Articolo 9

Verifiche e controllo quali/quantitativo

1. Il contratto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116, 1° comma del D.lgs. 36/2023.
2. In caso di esito negativo di detta verifica, l'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro ed alla sostituzione delle attrezzature/beni difettosi o non conformi, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nel caso in cui si riscontrassero non conformità di modesta entità a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa, di accettare ugualmente i beni. In tal caso è facoltà della Stazione Appaltante applicare una detrazione dal prezzo fissato per la fornitura, detrazione che sarà quantificata dalla Amministrazione stessa.



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

3. Qualora la fornitura venisse rifiutata in sede di verifica di conformità delle dotazioni di tende e attrezzature fornite, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta. Si applicheranno pertanto le penali previste all'art. 15, nonché la risoluzione o il recesso previste dagli artt. 19 e 20 del presente contratto.
4. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore Aggiudicatario siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
6. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto nel Contratto, il Committente provvederà ad inviare una contestazione scritta al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC, assegnando al Fornitore Aggiudicatario un termine pari a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
7. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penali previste nel Contratto.
8. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penali previste nel Contratto.
9. Tali penali verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della prestazione o di fornitura difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 10

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi calcolati applicando il ribasso offerto in sede gara al costo del noleggio e delle ore di volo distinte per tipologia di aeromobile.
2. Tutti i corrispettivi si riferiscono alle prestazioni erogate nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore Aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore Aggiudicatario dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile).



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore Aggiudicatario potrà sospendere la prestazione; qualora il Fornitore Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte del Committente, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dal Committente.

Articolo 11

Revisione prezzi

1. I corrispettivi di cui al precedente articolo potranno essere oggetto di revisione nelle modalità di cui all'art. 60 del Codice.
2. In conformità a quanto previsto all'art. 9 del Codice, l'Aggiudicatario può richiedere al Committente l'aggiornamento dei prezzi in aumento o in diminuzione, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi di produzione dei servizi pubblicati sul portale ISTAT per il codice ATECO [512] Trasporto aereo di merci e trasporto spaziale.
3. Qualora nel corso di esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del Codice e ss.mm.ii.
4. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la revisione dei prezzi viene attivata automaticamente da parte della Committente, anche in assenza istanza di parte, qualora la variazione degli indici di cui al precedente comma superi la soglia di cui al comma 3. A tal fine, la Committente monitora l'andamento degli indici di cui al comma 2 con frequenza semestrale.
5. La revisione dei prezzi troverà applicazione a decorrere dal primo giorno successivo a quello di scadenza del semestre, nella misura prevista dal relativo provvedimento da parte della Stazione Appaltante. L'indice di riferimento per ogni singola revisione è quello relativo al mese precedente a quello di scadenza del semestre.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dal Committente in favore del Fornitore Aggiudicatario, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto e dal Capitolato tecnico. La liquidazione e il pagamento degli importi delle prestazioni pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente, previa presentazione da parte del Fornitore Aggiudicatario di regolari fatture. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite al Committente contraente all'indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento alla Gara, il CIG, la tipologia e la quantità delle forniture eseguite. Nel caso in cui il Fornitore Aggiudicatario invii fatture incomplete ovvero ad un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento. Le fatture dovranno



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

essere corredate da tutta la documentazione attestante l'attività svolta nel periodo di riferimento, come previsto dai Capitolati.

3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Resta fermo che ciascuna fattura potrà essere emessa dal Fornitore Aggiudicatario esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore Aggiudicatario.
5. La liquidazione e il pagamento degli importi è disposta in relazione alla consegna delle tende e attrezzature.
6. I pagamenti per le forniture consegnate saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricezione della fattura.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'Articolo seguente. Il Fornitore Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte del Committente, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
9. Il Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nella consegna della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore Aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore Aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC dal Committente, con ogni conseguenza di legge e del presente Contratto anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dal Committente.
10. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità di cui oltre.
11. Con riferimento all'anticipazione del prezzo ex art. 125 del D.lgs. 36/2023, si precisa che l'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore contrattuale del solo noleggio degli aeromobili di cui al par. 3.1, lettera a) del Capitolato tecnico.

Articolo 13

Tracciabilità dei flussi finanziari



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

1. Il Fornitore Aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN _____.
3. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore Aggiudicatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.
7. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 120, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore Aggiudicatario ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 14

Trasparenza

1. Il Fornitore Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo


**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

l'456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15

Inadempimenti e penali

1. Nel caso in cui il Committente riscontri una delle inadempienze contrattuali nell'esecuzione della fornitura rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto e dagli atti di gara, non imputabile al Committente stesso ovvero non causata da forza maggiore o da caso fortuito, saranno applicate al Fornitore Aggiudicatario medesimo le penali di cui a seguire.
2. L'applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore Aggiudicatario rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Di seguito vengono enucleate, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le cause che potrebbero generare inadempienze:

N.	Ambito	Inadempimento	Valore penale
1	Tempi massimi di attivazione	Per il superamento dei tempi massimi di attivazione definiti dall'art. 5, Capitolato Tecnico, oppure per interruzione del servizio operativo di durata superiore alle 4 (quattro) ore, comprese nel periodo delle effemeridi giornaliere di 1 o 2 giorni consecutivi	per ogni minuto di ritardo verrà applicata una penale di Euro 100,00 (<i>cento/00</i>).
2	Interruzione servizio	per ogni singolo elicottero, per ogni ora di interruzione del servizio operativo eccedente le 10 (dieci) ore mensili	penale pari al costo del noleggio giornaliero dell'aeromobile a cui si riferisce la violazione, determinato dividendo per 30 (<i>trenta</i>) il costo del relativo noleggio mensile
3	Fornitura incompleta, mancante, difforme	per la mancata presenza, o la non conformità, dei mezzi, o delle attrezzature o del personale o delle elisuperfici con quanto previsto nel Capitolato o con quanto offerto nell'Offerta tecnica dell'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio	penale pari al costo del noleggio giornaliero dell'aeromobile, determinato dividendo per 30 (<i>trenta</i>) il costo del relativo noleggio mensile, per ogni articolo o unità di personale mancante o non conforme, per ogni giorno di ritardo o sua frazione, fino alla corretta esecuzione, con l'obbligo del

 REGIONE LAZIO	Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - ALLEGATO 3 – Schema di Contratto
--	--

N.	Ambito	Inadempimento	Valore penale
			ripristino o sostituzione entro il giorno successivo a quello dell'accertamento
4	Sostituzione mezzi o attrezzature specifiche	la sostituzione durante il servizio di uno o più aeromobili, o attrezzature specifiche, con altri aventi caratteristiche inferiori a quelle minime richieste in sede di gara	dà diritto al Committente, a suo insindacabile giudizio, a sciogliere ogni impegno assunto mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto riservato al Committente stesso dell'esecuzione del servizio a mezzo di altra impresa, gravando sul Fornitore ogni maggiore spesa ed incamerando la cauzione definitiva
5	Non conformità al Capitolato tecnico o all'Offerta Tecnica	Qualsiasi ulteriore non conformità rilevata nelle prestazioni erogate rispetto alle previsioni del Capitolato o dell'Offerta Tecnica	Penale pari allo 0,3 per mille del valore del contratto per ogni giorno di permanenza della non conformità a partire dalla segnalazione da parte del Committente

4. Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del Contratto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
6. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023.
8. L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il Committente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del danno.
9. È fatta salva la facoltà per il Committente di non attendere l'esecuzione della prestazione ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi per l'esecuzione, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore Aggiudicatario eventuali costi aggiuntivi.
10. La mancata consegna di tutte le forniture entro il termine fissato al giorno 01 luglio 2025 costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore e darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, con conseguente segnalazione all'ANAC per



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

risoluzione contrattuale. In tal caso il Fornitore Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento di prestazioni relative a forniture regolarmente eseguite.

11. Nel caso di cui al comma 10, le somme eventualmente dovute per prestazioni regolarmente eseguite sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
12. Il Fornitore Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non esclude qualsiasi altra azione che il Committente intenda eventualmente intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 16

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, ha prestato garanzia definitiva incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore Aggiudicatario.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia può essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Committente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

Articolo 17

Riservatezza

1. Il Fornitore Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore Aggiudicatario può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 18

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore Aggiudicatario stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore Aggiudicatario, inoltre, dichiara di aver stipulato, per l'intera durata del rapporto contrattuale, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione Lazio, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore Aggiudicatario possa arrecare alla Regione Lazio, a suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.
3. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia del Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
4. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà altresì disporre di copertura assicurativa degli infortuni, aventi come conseguenza diretta la morte, o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea, occorsi ai passeggeri trasportati in occasione di tutte le attività oggetto del presente appalto e comunque in esecuzione del medesimo. A tal fine la polizza dovrà prevedere per ciascun passeggero somme assicurate di almeno € 300.000 (trecentomila/00) nel caso di morte, di almeno € 300.000 (trecentomila/00) nel caso di invalidità permanente, di € 150,00 (centocinquanta/00) al giorno, per un massimo di 180 giorni, nel caso di inabilità temporanea oltre ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il ristoro di tutte le spese mediche sostenute o da sostenersi a seguito del sinistro. Detta polizza sarà di tipo aperto ovvero dovrà prevedere la possibilità di elevare temporaneamente la copertura per ciascun passeggero ad €



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

750.000,00 (settecentocinquantamila/00), oltre agli € 150.000,00 di cui sopra, a seguito di richiesta del Committente da inoltrare all'Aggiudicatario almeno 24 ore prima dell'intervento. La durata della polizza non deve essere inferiore a quella del periodo annuale contrattuale.

5. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora il Fornitore Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore Aggiudicatario anche per danni causati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 19

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore Aggiudicatario a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dal Committente, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, il Committente avrà facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o il di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 122 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente può risolvere di diritto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice civile e previa comunicazione scritta al Fornitore Aggiudicatario tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:
 - a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore Aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
 - d. applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e Penali";
 - e. nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - f. nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g. nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h. qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 98 D.lgs. n. 36/2023.
3. Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, il Committente ha la facoltà di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo delle prestazioni erogate e si applica quanto previsto dall'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore Aggiudicatario.
6. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 20

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore Aggiudicatario a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora il Fornitore Aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della prestazione avuto riguardo alla procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale è risultato Aggiudicatario;
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore Aggiudicatario;
 - gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.lgs. n. 81/2008;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio e il Committente.
4. In caso di recesso, il Fornitore Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore Aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio e il Committente.



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

Articolo 21

Subappalto

1. Il Fornitore Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto previsto all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____;
2. Il Fornitore Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del D.lgs. n. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore Aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 2, lett. c) del D.L. 77/2021, il Fornitore Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili nei confronti della Regione Lazio e del Committente della perfetta esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. Il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Fornitura e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera (personalizzare), relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 10. La Regione Lazio, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui sopra. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 11. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dagli atti e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto negli atti e dalla normativa vigente.
- 12. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
- 13. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 14. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 15. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 16. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

Articolo 22

Divieto di cessione del Contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2, del D.lgs. n. 36/2023.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto senza specifica autorizzazione da parte del Committente, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, con conseguente diritto di escutere la cauzione sottoscritta e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore Aggiudicatario per il risarcimento del danno.



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

Articolo 23

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un'azione giudiziaria da parte di terzi per le violazioni di cui al comma precedente, il Fornitore Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico la Regione Lazio.
3. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Fornitore Aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore Aggiudicatario riconosce alla Regione Lazio e/o il Committente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore Aggiudicatario
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma 1, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 24

Responsabile del servizio

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore Aggiudicatario individua nel Sig. _____ il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore Aggiudicatario nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero cellulare _____, indirizzo PEC, indirizzo e-mail _____.
3. Qualora il Fornitore Aggiudicatario dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, dovrà darne immediata comunicazione al Committente.

Articolo 25

Domicilio delle Parti e comunicazioni

Le Parti, ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione del presente Contratto, eleggono il proprio domicilio come segue:

Committente: _____ PEC _____

Fornitore Aggiudicatario _____ PEC _____

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Contratto verranno dirette ai suddetti domicili mediante PEC.



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

Articolo 26

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Il Fornitore è da intendersi designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR), mediante sottoscrizione dello Schema G dell'Allegato NN al Regolamento Regionale n. 1/2002.
6. In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore in qualità di "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alla Stazione Appaltante, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;



**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 27

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Il presente Contratto viene stipulato in modalità telematica.
- 2. Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ed all'erogazione delle prestazioni, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico al Committente per legge.
- 3. Il Fornitore Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore Aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 28

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 29


**REGIONE
LAZIO**

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente e il Fornitore Aggiudicatario, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 30

Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore Aggiudicatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel Contratto; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale del Contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel Contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni di legge vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto; Art. 5 – Durata del Contratto; Art. 6 – Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità; Art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore Aggiudicatario; Art. 8 – Modalità e termini di esecuzione della prestazione; Art. 9 – Verifiche e controllo quali/quantitativo; Art. 10 – Corrispettivi; Art. 11 – Revisione prezzi; Art. 12 – Fatturazione e pagamenti; Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 14 – Trasparenza; Art. 15 – Inadempimenti e Penali; Art. 16 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 17 – Riservatezza; Art. 18 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 19 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Art. 20 – Recesso; Art. 21 – Subappalto; Art. 22 – Divieto di cessione del Contratto e dei crediti; Art. 23 – Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 24 - Responsabile della Fornitura; Art. 25 – Domicilio delle Parti e comunicazioni; Art. 26 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento; Art. 27 Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore Aggiudicatario o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 29 - Foro competente; Art. 30 – Clausola finale ed accettazione espressa delle clausole contrattuali.

Letto approvato e sottoscritto, Li _____

Il Fornitore

Il Committente



REGIONE
LAZIO

*Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto per l'affidamento del servizio aereo di spegnimento incendi boschivi e lo svolgimento di altre attività connesse con gli interventi di protezione civile sull'intero territorio della Regione Lazio - **ALLEGATO 3 – Schema di Contratto***

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

Copia

SCHEMI TIPO MODULISTICA

SCHEMA G⁽²⁾

(art. 474, c. 2)

ATTO DI DISCIPLINA I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

NOTA ESPLICATIVA: scegliere l'opzione coerente:

- Allegato __ alla determinazione dirigenziale n. ____ del ____

oppure

- Allegato __ alla deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del ____

TRA

La Giunta Regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona del/lla Dott./Dott.ssa _____ in qualità di Direttore della “*Direzione* _____”, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del gg/mese/aaaa, (di seguito anche il “Titolare” o “Regione Lazio”);

E

La _____ <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, con sede in _____, n. _____ – cap. _____, città _____ nella persona del Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____ in virtù dei poteri conferiti con _____ (di seguito anche la “Società”, il “Responsabile” o il “Responsabile del trattamento”);

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

¹ Allegato inserito dall'art. 6, comma 1, del r.r. 2 novembre 2020, n. 27, pubblicato sul BUR Lazio 3 novembre 2020, n. 132 ² Schema sostituito dall'articolo 35, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

² Schema sostituito dall'articolo 39, comma 1, del r.r. 11 aprile 2024, n. 4, pubblicato sul Supplemento n. 1 del BUR Lazio 11 aprile 2024, n. 30

libera circolazione di tali dati (di seguito anche “RGPD” o “Regolamento (UE) 2016/679”), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;

- il decreto legislativo 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e successive modificazioni;
- le Clausole Contrattuali Tipo (anche dette “SCC”) tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate a norma dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche “GDPR”) con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 che definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali;
- l’articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al Responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche “DPO”); nell’atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall’articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

NOTA ESPLICATIVA: aggiungere se ricorre la fattispecie

- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008, il quale prevede la designazione individuale degli Amministratori di Sistema (*System Administrator*), degli Amministratori di Base Dati (*Database Administrator*), degli Amministratori di Rete (*Network Administrator*) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell’esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche “AdS”);
- il provvedimento dell’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito anche “AgID”), (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni”), adottato in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità “Misure minime AgID), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale del Lazio in qualità di Titolare del trattamento svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell’ambito dei propri compiti istituzionalmente affidati è tenuta a

mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;

- le attività, erogate in esecuzione del Contratto *<indicare riferimenti del contratto>*, tra la Giunta Regionale del Lazio e *<indicare ragione e denominazione sociale della Società>*, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce *“trattamento”*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce *“Titolare del trattamento”*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce *“Responsabile del trattamento”*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- l'articolo 28, punto 6 del RGPD prevede che *“Fatto salvo un contratto individuale tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43”*;
- il presente contratto si basa sulle Clausole Contrattuali Tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sopra richiamata;
- ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

- a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

- b) il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
- d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
- e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

- a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
- b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

- a) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
- b) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 (facoltativa)

Clausola di adesione successiva

- a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento o di Responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;
- b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un Titolare del trattamento o di un Responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;
- c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

Copia

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

- a) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;
- b) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

- a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;
- b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le

persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati “sensibili” o “particolari”

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell’articolo 9 del RGPD), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell’allegato III.

7.6. Documentazione e rispetto

- a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;
- b) il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;
- c) il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un’attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;
- d) il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l’attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;
- e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

- a) il Responsabile del trattamento ha l’autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche “sub- responsabili”), sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa per iscritto il Titolare del trattamento in merito all’aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;
- b) qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento, si

assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;

- c) su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;
- d) il Responsabile del trattamento resta pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;
- e) il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

- a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;
- b) il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un subResponsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al Titolare del trattamento

- a) il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento;
- b) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro

- diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempire agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;
- c) oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:
- 1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
 - 2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
 - 3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
 - 4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;
- d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento stesso.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento, assiste il Titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
- 2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- 3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

- c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti

- clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;
- b) il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
 - 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola 7.1, lettera b), il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;
- d) dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

SEZIONE IV

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Clausola 11

Ulteriori Disposizioni

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni operative:

- a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e per le finalità indicate nell'allegato II;
- b) il Responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dal contratto in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;

- c) il Responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della “Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita” di cui all’articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi “non essenziali” del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell’articolo 32 del RGPD, prima dell’inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;
- d) il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;
- e) il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l’utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell’ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare;
- f) il Responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l’attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all’attribuzione delle funzioni di “Amministratore di sistema” di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, di:
 - 1) designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
 - 2) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all’interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
 - 3) attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso;
- g) il Responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l’esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell’esecuzione del contratto stesso;
- h) il Responsabile si impegna ad attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il Responsabile

garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;

- i) il Responsabile si impegna ad attivare per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.

L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

Il Responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

- l) il Responsabile deve adottare le politiche interne e, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotta inoltre ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;
- m) il Responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria

responsabilità per conto del Titolare e a cooperare con il Titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

- n) il Responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il Titolare ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, va effettuata tramite PEC da inviare agli indirizzi protocollo@pec.regione.lazio.it, dpo@pec.regione.lazio.it, databreach@pec.regione.lazio.it; la stessa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-responsabili;

- o) il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:
- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - consente l'esecuzione di controlli;
 - compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;
- q) il Responsabile si impegna ad adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;
- r) il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e ai patti e alle condizioni previste nel RGPD e nel presente contratto;
- s) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il Responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;
- t) il Responsabile è tenuto ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti consentiti alle persone autorizzate e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;
- u) le persone autorizzate al trattamento sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro

intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;

- z) il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Il Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento

Copia

ALLEGATO I

Elenco delle parti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma,

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ragione sociale:

Sede legale:

Tel. :

Mail:

PEC:

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I Rapporti tra le parti sono stati definiti con:

NOTA ESPLICATIVA: scegliere una o più delle seguenti opzioni:

- deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ avente ad oggetto “ _____ ”;
- determinazione dirigenziale n. _____ del _____ avente ad oggetto “ _____ ”;
- contratto sottoscritto in data _____, registrato in data al n. _____;
- Altro _____.

ALLEGATO II**Descrizione del trattamento*****Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:***

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- ☐ a) Dipendenti/Consulenti
- ☐ b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clients (attuali o potenziali)
- ☐ c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
- ☐ d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
- ☐ e) Beneficiari o assistiti
- ☐ f) Pazienti
- ☐ g) Minori
- ☐ h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
- ☐ i) Altro _____

(Esempio:

- cittadini,
- disabili,
- referenti aziende clienti;
- rappresentanti legali aziende potenziali;
- personale dipendente delle aziende clienti;
- etc etc da individuare).

Categorie di dati personali trattati:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- ☐ a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
- ☐ b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
- ☐ c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)
- ☐ d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)
- ☐ e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione Internet, altro...)
- ☐ f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
- ☐ g) Dati di profilazione
- ☐ h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)
- ☐ i) Dati relativi all'ubicazione
- ☐ l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
- ☐ m) Dati che rivelano le opinioni politiche
- ☐ n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
- ☐ o) Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
- ☐ p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- ☐ q) Dati relativi alla salute

☐ r) Dati genetici

☐ s) Dati biometrici

☐ t) Altro _____

[Esempio:

eliminare e/o aggiungere in base ai dati personali effettivamente trattati:

Dati comuni:

- *caratteristiche individuali (ad es. peso, altezza ecc.),*
- *codice fiscale e altri codici identificativi (matricola lavoratore);*
- *indirizzo di residenza e/o domicilio,*
- *n. carta d'identità,*
- *indirizzo IP,*
- *codice IBAN,*
- *n. di targa,*
- *dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio;*
- *dati reddituali e compensi percepiti;*
- *informazioni presenti nei curriculum vitae;*
- *Informazioni aventi natura "soggettiva" quali opinioni o valutazioni, anche espresse con codici o in termini numerici (valutazioni della prestazione/capacità lavorativa/l'affidabilità; notizie contenute nelle relazioni/consulenze/perizie; esito di test psicologici/disegni; informazioni contenute sotto forma di testo libero come un messaggio di posta elettronica; etc)]*

☐ u) Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, (esempio rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari):

NOTA ESPLICATIVA: indicare la tipologia di dati particolari trattata:

(Esempio:

Dati sensibili/particolari:

- *origine razziale o etnica*
- *opinioni politiche*
- *convinzioni religiose o filosofiche*
- *appartenenza sindacale*
- *dati genetici*
- *dati biometrici (immagini registrate da un sistema di videosorveglianza);*
- *dati relativi alla salute: idoneità al lavoro (compreso informazioni di cui è vietata in ogni caso la pubblicazione a "erogazione ai sensi della legge 104/1992"; "soggetto portatore di handicap"; "anziano non autosufficiente"; "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"; "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria")*
- *dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;*

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del

5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) per il trattamento di:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- ☐ categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;
- ☐ categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;
- ☐ categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;
- ☐ dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;
- ☐ dati personali per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016;
- ☐ nessuna delle Prescrizioni di cui supra.

Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare, laddove necessario, il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

[] v) Dati giudiziari:

- informazioni relative a condanne penali e a reati, o a connesse misure di sicurezza.

Natura del trattamento:

Il trattamento è svolto in maniera:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

- [] manuale;
- [] informatizzata
- [] Altro

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento e relative basi giuridiche

I dati devono essere raccolti per le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità (art. 5 par. 1 lett. b):

NOTA ESPLICATIVA: inserire le finalità del trattamento

Se il Responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, determinando le finalità e i mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR è da considerarsi Titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento:

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine del rapporto contrattuale definito negli atti sopra richiamati fatti salvi eventuali proroghe e rinnovi.

Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire al Titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali trattati.

Il Titolare si riserva la facoltà di disporre tale verifica tramite un revisore, anche di terza parte, a condizione che non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

E' esplicitamente esclusa la pratica del "blocco da fornitore" (c.d. *Vendor lock-in*).

Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

NOTA ESPLICATIVA: In caso di trattamenti da parte di (sub-)Responsabile/i del trattamento, specificare di seguito gli elementi contenuti nel presente allegato II (categorie di interessati, categorie di dati, natura del trattamento ecc) riferiti ad ogni singolo sub-Responsabile.

Copia

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA: le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente e devono deve prendere anche le specifiche misure adottate al fine di fornire assistenza al Titolare del trattamento. Le misure si devono riferire alla specifica fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili e eventualmente aggiungere misure non previste.

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti, ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT:

Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

In attuazione di tali principi, il Responsabile del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire un'analisi dei rischi e accertarsi che le funzionalità corrispondano alle finalità del trattamento individuate che abbiano una specifica base giuridica.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI:

Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell'autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)responsabili. Su richiesta del Titolare e/o e in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell'elenco aggiornato.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESSE LE ISPEZIONI:

Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE:

È generalmente vietato il trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi. Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il Primo Responsabile, nella scelta di ulteriori fornitori, deve privilegiare, a parità di garanzie in materia di protezione dei dati personali, fornitori che sono situati sul territorio nazionale e dell'Unione europea, istruendoli sulla necessità di conservare i dati all'interno dell'Unione stessa.

In via del tutto residuale, il Primo Responsabile può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, nel rispetto delle misure previste dal capo V del GDPR.

In presenza di una decisione di adeguatezza, il Primo Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR.

Ad ogni modo, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR.

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA:

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema ("AdS"), conformandosi altresì, nell'affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema il Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME E MISURE AGID:

Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.

Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, si impegna a garantire di default le modalità tecniche previste dall'Allegato B del Codice Privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza), seppur oggi abrogato.

Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.

Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto dall'AGID con:

- le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020)

- Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro>
- le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (G.U Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

7) MISURE ULTERIORI:

NOTA ESPLICATIVA: adattare alla singola fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili

Il Responsabile del trattamento, ferma la dimostrazione della loro adozione, si impegna a mettere in atto e adottare le seguenti ulteriori e più specifiche misure tecniche e organizzative:

- a) mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento.
 - a.1) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le password relative alle utenze dei soggetti autorizzati siano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano sottoposte a un controllo automatico di qualità che impedisca l'uso di password "deboli" e che le medesime password siano modificate almeno al primo utilizzo;
 - a.2) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che l'autenticazione dei soggetti autorizzati avvenga tramite un processo di autenticazione multifattoriale (MFA);
 - a.3) la capacità di contrastare efficacemente attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di autenticazione online, anche introducendo limitazioni al numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;
 - a.4) crittografia dei dati che i dispositivi del fornitore/Responsabile (computer, portatili, tablet, ecc.) devono rispettare;
 - a.5) l'accesso alla rete locale dell'amministrazione da parte del fornitore/Responsabile deve essere configurato con le abilitazioni strettamente necessarie alla realizzazione di quanto contrattualizzato, vale a dire consentendo l'accesso esclusivamente alle risorse necessarie. L'accesso dall'esterno mediante VPN deve essere consentito, solo se strettamente necessario, utilizzando account VPN personali configurati e abilitati opportunamente. Gli accessi dovranno poter essere tracciati per eventuali successivi audit;
 - a.6) nelle forniture di sviluppo e manutenzione, l'utilizzo dei dati dell'amministrazione per la realizzazione di quanto contrattualizzato deve essere consentito esclusivamente su server/database di sviluppo nei quali sono stati importati i dati necessari per gli scopi del progetto. Tale misura consiste nel gestire l'accesso ai server e ai DB in modo da rispettare questa regola generale, tracciando le eventuali eccezioni che dovessero verificarsi.
- b) mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- e) nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ritenesse tale nomina non obbligatoria, alla luce del principio di accountability è tenuto a dare la prova della mancanza dei criteri di nomina (cfr. Nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato, punto nn. 3 e 4);

- f) poter dimostrare che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;
- g) una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali (cd. "Data Breach");
- h) sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del GDPR con massimali adeguati;
- i) una Valutazione del Rischio per la sicurezza dei dati che tenga in considerazione i rischi presentati dal trattamento come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (cfr. considerando 83 GDPR).
- l) Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise);
- m) Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati;
- n) Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.
- o) Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE.

7.1) Verificare la documentazione finale di progetto

Alla fine di ogni singolo progetto, il Titolare verifica che il fornitore/Responsabile rilasci la seguente documentazione:

- documentazione finale e completa del progetto;
- manuale di installazione/configurazione;
- report degli Assessment di Sicurezza eseguiti con indicazione delle vulnerabilità riscontrate e le azioni di risoluzione/mitigazione apportate.
- "libretto di manutenzione" del prodotto (software o hardware), con l'indicazione delle attività da eseguire per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto realizzato o acquistato.

In particolare, nel libretto di manutenzione deve essere indicato:

- produttore e versione dei prodotti software utilizzati (ad esempio web server, application server, CMS, DBMS), librerie, firmware;
- indicazioni per il reperimento dei Bollettini di Sicurezza dei singoli produttori di hardware/software;
- indicazioni sul processo di installazione degli aggiornamenti sicurezza;
- documento di EoL (documento che contiene indicazione dei prodotti utilizzati e relativo fine vita/rilascio aggiornamenti sicurezza);

7.2) Distruzione del contenuto logico (wiping) dei dispositivi che vengono sostituiti

Nelle acquisizioni di attività di conduzione CED o di gestione di parchi di PC (fleet management), occorre verificare che l'hardware dismesso venga cancellato e distrutto in modo sicuro, evitando rischi che dati critici possano restare erroneamente memorizzati sull'hardware dismesso stesso.

Nei rapporti contrattuali col Responsabile va definito un processo di verifica strutturato che deve almeno prevedere:

- la consegna di un verbale di avvenuta distruzione da parte del fornitore;
- nel caso di sistemi critici, la programmazione di una azione ispettiva o di altri sistemi di monitoraggio e/o controllo.

7.3) Manutenzione - aggiornamento dei prodotti:

E' fatto obbligo agli amministratori di sistema di eseguire gli aggiornamenti ogni qualvolta sui siti dei produttori vengono rilasciati patch e correzioni per problemi di vulnerabilità.

7.4) Vulnerability Assessment

Il Fornitore/Responsabile deve eseguire, su beni e servizi classificati critici ed esposti sul web, un Vulnerability Assessment a cadenza almeno annuale, e ogniqualvolta si apportano modifiche alla configurazione software/hardware.

7.5) Altre misure tecniche e organizzative:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare quelle non pertinenti e aggiungere quelle mancanti:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente misure di protezione dei dati durante la trasmissione misure di protezione dei dati durante la conservazione
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati misure per garantire la registrazione degli eventi
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati misure per garantire la Responsabilità
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

8) PERSONALE AUTORIZZATO:

Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

9) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

10) ASSISTENZA AL TITOLARE:

In generale, il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui è vincolato quest'ultimo e a rispondere prontamente e comunque non oltre 72 ore dalle richieste di informazioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile comunicherà ogni informazione utile al fine di assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti, informa senza indugio e comunque non oltre 72 ore il Titolare affinché possa garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati.

Nel caso in cui riceva richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, il Responsabile notifica prontamente e comunque non oltre 72 ore al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato in quanto non è autorizzato a rispondere egli stesso alla richiesta.

Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi adottate in conformità all'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Responsabile si impegna a predisporre, condividere e aggiornare periodicamente la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati., ovvero indicando che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.

Laddove la valutazione di impatto sulla protezione dei dati presentasse un rischio elevato, anche in fase di consultazione con la/le autorità di controllo competenti, il Responsabile assisterà il Titolare del trattamento per adottare le misure adeguate per attenuare il rischio.

Il Responsabile si impegna ad adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR.

11) COMUNICAZIONE E REGISTRO DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

In caso di incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali (cd. Data Breach), senza indugio il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

Nel caso di incidente di sicurezza e/o di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile documenta qualsiasi incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:

- effettuare le succitate attività di revisione, comprese le ispezioni;

- prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali;
- risolvere il contratto (cfr. la succitata Clausola 10).

Il Responsabile deve adottare procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali; deve disporre altresì di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

12) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GARANTE PRIVACY:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare i provvedimenti non pertinenti e aggiungere quelli applicabili alla fattispecie ove esistenti:

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy italiano quali:

- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Posta elettronica e internet – 1° marzo 2007;

- Altro

In materia di protezione di dati personali il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare e mettere in atto :

- ☐ Linee guida in materia di conservazione delle password (ACN & GPDP, Provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023)
- ☐ Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021
- ☐ Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
- ☐ Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007
- ☐ RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 Marzo 2005;
- ☐ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;
- ☐ Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;
- ☐ Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute 15 maggio 2013;
- ☐ Trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;
- ☐ Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment* – 22 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014)
- ☐ Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;

- ☐ Dossier sanitario - 4 giugno 2015
- ☐ Svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;
- ☐ Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica
- ☐ per i trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici (quelli di cui all'art. 6.1.c) ed e) del GDPR), in considerazione dell'art. 6.2 del GDPR saranno valutate le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 del Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.
- ☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione);
- ☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da associazioni:
(Esempio:
 - *Center for Internet Security;*
 - *Critical Security Controls for Effective Cyber Defense;*
 - *CIS Benchmarks;*
 - *Altro)*

☐ Altro _____

13) CERTIFICAZIONI PERTINENTI:

Per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare le certificazioni possedute ed eliminare quelle non pertinenti.

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata ISO 17065, il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

- ☐ ISDP©10003 (ITA);
- ☐ Carpa (LU);
- ☐ Europrivacy (LU);
- ☐ Europrice (D);
- ☐ altra certificazione accreditata ISO 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) visto l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR, anche se la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, pur tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali, il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni:

- ☐ ISO/IEC 27001;
- ☐ ISO/IEC 22301;
- ☐ ISO/IEC 20000-1;
- ☐ ISO/IEC 27701;
- ☐ ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
- ☐ altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
- ☐ altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

c) il Responsabile del trattamento ha ottenuto inoltre le seguenti certificazioni:

- ☐ ISO 9001;
- ☐ ISO 13485;
- ☐ altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità;

☐ *ALTRO*_____.

d) visto l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, "*Garanzie per la partecipazione alla procedura*", ai fini del presente affidamento il Responsabile del trattamento ha ottenuto tra le norme di certificazione ivi previste le seguenti:

☐ *ALTRO*_____.

14) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E CONSENSO DELL'INTERESSATO:

Nel caso in cui il/i trattamenti oggetto del presente contratto si basino sul consenso l'informativa redatta dal Titolare del trattamento deve essere:

- ☐ Consegnata a mano all'interessato;
- ☐ Pubblicata online sul sito XXXX;
- ☐ Non applicabile;
- ☐ Consegnata dal Titolare stesso;
- ☐ *Altro (specificare nello spazio sottostante).*

Gestione del consenso.

Quando il trattamento si fonda sulla base giuridica del consenso "libero" dell'interessato viene fornita dal Titolare specifica informativa e viene richiesto apposito consenso in mancanza del quale non si procederà al relativo trattamento.

Il consenso va raccolto e registrato tramite:

- ☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto, reso e raccolto a cura del Titolare del trattamento;
- ☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto a cura del Titolare e reso/raccolto da XXXX che dovrà consegnare la modulistica firmata al Titolare del trattamento;
- ☐ Raccolta e registrazione del consenso tramite sistema informatico XXXX;
- ☐ Altro;
- ☐ Non applicabile.

ALLEGATO IV**Elenco dei sub-responsabili del trattamento e/o terzi autorizzati al trattamento**

Il Responsabile del Trattamenti si avvale dei seguenti sub-Responsabili del trattamento:

Sub-Responsabile del trattamento (Nome, ragione sociale, sede legale)	Descrizione del trattamento (compresa la delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- Responsabili)	Attività svolte per conto del primo Responsabile	Dati di contatto del referente

ALLEGATO V**Disciplina dei servizi di Amministratore di Sistema**

NOTA ESPLICATIVA: da utilizzare quando le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema

Quando le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema le persone fisiche designate AdS sono individuate in base ai criteri forniti nel provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, che considera come tali le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Il Responsabile del trattamento tiene un registro aggiornato di tutti gli Amministratori di Sistema (AdS) nonché di quegli Amministratori di Sistema la cui attività riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L) nominati al momento della sottoscrizione del presente contratto. Ciò anche al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli AdS/L in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti.

Il Responsabile tiene costantemente aggiornato il registro nella forma di seguito indicata e informa per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Amministratori di Sistema.

Col. 1 Cognome e Nome della persona fisica designata AdS	Col. 2 Società e Organizzazione di appartenenza	Col. 3 Ubicazione di lavoro dell'Ads	Col. 4 Funzioni attribuite all'AdS: ambito di operatività per settori o per aree operative (<i>job description</i>)	Col. 5 Banca dati gestita e trattamenti consentiti	Col. 6 La persona in questione tratta informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L)?	
					SI	NO

Legenda:

Colonna 1: Cognome e Nome: cognome e nome della persona fisica che è stata designata, per iscritto, Amministratore di Sistema

Colonna 2: Organizzazione di appartenenza: indica la ragione sociale della Società di appartenenza dell'AdS e gli estremi identificativi dell'unità organizzativa nella quale l'AdS opera.

Colonna 3: Ubicazione: indica l'ubicazione di lavoro nella quale l'AdS svolge normalmente la sua attività

Colonna 4: Funzioni attribuite: descrive l'elenco dei servizi informatici assegnati alla persona, l'ambito di operatività per settori o per aree operativa. Vale a dire la *job description* dell'AdS.

Colonna 5: Banca dati gestita e trattamenti consentiti: indica le banche dati a cui l'AdS è autorizzato ad accedere e il tipo di operazioni consentite sui dati ivi contenuti. Vale adire il "profilo di autorizzazione" dell'AdS.

Colonna 6: Trattamento di informazioni dei lavoratori (AdS/L): la colonna "SI" indica quegli AdS la cui attività, in relazione ai diversi servizi informatici cui sono preposti, riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (per brevità: "AdS/L"). Il dato viene fornito in adempimento a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante che pone a carico dei Titolari del trattamento l'obbligo di rendere nota, nell'ambito della propria organizzazione, l'identità degli AdS/L al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza e la criticità insite nello svolgimento della loro mansione.

Il Responsabile del trattamento, si impegna più specificamente a:

- 1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- 2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b. utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
 - c. disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
- 3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a. utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
 - b. cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging).
 - c. le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
 - d. conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
 - e. registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
 - f. assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;
- 4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
- 5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
- 6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;

- 7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
- 8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;
- 9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
- 10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
 - a. il nome e cognome;
 - b. la user id assegnata agli Amministratori;
 - c. il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
 - d. i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
- 11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione Lazio, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
- 12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- 13) durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ALLEGATO VI

Privacy by design e by default

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (*privacy by design e by default*)

Nel trattare i dati per conto del Titolare, o nel fornire al Titolare soluzioni di trattamento, il Responsabile deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

Al riguardo il Titolare fornisce al Responsabile del trattamento le seguenti istruzioni:

- 1) la protezione dei dati deve essere presa in considerazione sin dalle fasi iniziali della pianificazione di un trattamento e ancor prima di definirne i mezzi;
- 2) se il Responsabile del trattamento è coadiuvato da un Responsabile della protezione dei dati (RPD), questo deve essere coinvolto per integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita nelle procedure di acquisizione e sviluppo, nonché lungo l'intero ciclo di vita del trattamento;
- 3) il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita è parte integrante del ciclo di vita dello sviluppo delle soluzioni adottate per il trattamento;
- 4) il Responsabile del trattamento deve tenere conto degli obblighi di fornire una tutela specifica ai minori e ad altri interessati vulnerabili, nel rispetto della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;
- 5) il Responsabile del trattamento deve agevolare l'attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita al fine di supportare il Titolare nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del RGPD;
- 6) il Responsabile del trattamento deve svolgere un ruolo attivo nel garantire che siano soddisfatti i criteri relativi allo «stato dell'arte» e notificare ai titolari del trattamento qualunque modifica a tale «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate; il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare in che modo i propri mezzi (hardware, software, servizi o sistemi) permettano al Titolare di soddisfare i requisiti in materia di responsabilizzazione in conformità della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, per esempio utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI) per dimostrare l'efficacia delle misure e delle garanzie nell'attuazione dei principi e dei diritti;
- 7) il Responsabile del trattamento deve consentire al Titolare del trattamento di essere corretto e trasparente nei confronti degli interessati per quanto concerne la valutazione e dimostrazione dell'effettiva attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, analogamente a quanto si verifica nella dimostrazione della loro conformità con il RGPD in base al principio di responsabilizzazione;
- 8) le tecnologie di rafforzamento della protezione dei dati (PET, privacyenhancing technologies) che hanno raggiunto lo stato dell'arte possono essere utilizzate fra le

misure da adottare in conformità dei requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, se del caso, secondo un approccio basato sul rischio. Si ricorda che di per sé, le PET non coprono necessariamente gli obblighi di cui all'articolo 25 del RGPD;

- 9) il Responsabile del trattamento deve tenere conto che i sistemi preesistenti sono soggetti agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ai quali soggiacciono i sistemi nuovi, cosicché, ove non siano già conformi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e non sia possibile effettuare modifiche per adempiere ai relativi obblighi, i sistemi preesistenti non sono conformi agli obblighi del RGPD e non possono essere utilizzati per trattare dati personali;
- 10) il Responsabile del trattamento deve trattare solo i dati personali che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità. La minimizzazione dei dati realizza e rende operativo il principio di necessità. Nel proseguire il trattamento, il Responsabile deve valutare periodicamente se i dati personali trattati siano ancora adeguati, pertinenti e necessari o se occorra cancellarli o renderli anonimi.
- 11) la minimizzazione può anche riferirsi al grado di identificazione. Se la finalità del trattamento non richiede che i set di dati definitivi si riferiscano a una persona fisica identificata o identificabile (come nelle statistiche), ma lo richiede il trattamento iniziale (ad es. prima dell'aggregazione dei dati), il Responsabile cancella o rende anonimi i dati personali non appena non sia più necessaria l'identificazione. Se l'identificazione continua a essere necessaria per le altre attività di trattamento, i dati personali dovrebbero essere pseudonimizzati al fine di ridurre i rischi per i diritti degli interessati.